



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 18/CSAT del 2 dicembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 2 dicembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella

Ricorso della società ASD FIDELIS AGRO avverso C.U.40 del 14.11.2019 – gara Sporting Pagani / Fidelis Agro del 10.11.2019 – Campionato Regionale di Seconda Categoria – girone G.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e confermare le sanzioni adottate e pubblicate sul C.U.40 del 14.11.2019;
ordina addebitare la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella

Ricorso della società ASD RAFFAELE SERGIO ACCADEMY avverso C.U.25 del 31.10.2019 “Attività Giovanile” – gara: Pasquale Foggia / Raffaele Sergio Accademy del 13.10.2019 – Campionato Regionale Under 15.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Inviare gli atti alla Procura Federale, di sospendere ogni decisione riservandosi all’esito dell’indagine della Procura Federale.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella

Ricorso della società SAN SEBASTIANO FC avverso C.U.42 del 21.11.2019 – gara: San Sebastiano FC / Virtus Ottaviano 2001 del 16.11.2019 – Campionato Regionale Promozione Girone B.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto da ASD SAN SEBASTIANO FC, disponendo l'incameramento del deposito ovvero l'addebito dello stesso sul conto della reclamante,

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella.

Ricorso della società FOOTBALL CLUB SANT'ARPINO avverso C.U.42 del 21.11.2019 – gara: Football Club Sant'Arpino / Villa Di Briano del 17.11.2019 – Campionato Regionale Prima Categoria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo per la posizione del sig. Baldassarre Renato, accoglie il reclamo proposto da FOOTBALL CLUB SANT'ARPINO annullando l'ammenda di euro 250,00, inflitta dal GST; nulla per la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella.

Reclamo della società SPARTAK SAN NICOLA C5 – Gara: Spartak San Nicola C5 / Real Vitaliano Futsal del 5.10.2019: Campionato Calcio a 5 Serie C1

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letta la richiesta della società reclamante finalizzata ad ottenere copia degli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; rilevato che la predetta società, pur avendo ricevuto copia dei citati atti e pur avendo preannunziato reclamo, non ha successivamente provveduto a formalizzare il reclamo stesso avverso la decisione del G.S.T. con la prescritta indicazione dei motivi. P.Q.M., **la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa a carico della società reclamante.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella.

Reclamo della società POL. SANTA MARIA CILENTO – Gara: Audax Cervinara / Pol. Santa Maria Cilento del 2.11.2019: Campionato Eccellenza.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letta la richiesta della società reclamante finalizzata ad ottenere copia degli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; rilevato che la predetta società, pur avendo ricevuto copia dei citati atti e pur avendo preannunziato reclamo, non ha successivamente provveduto a formalizzare il reclamo stesso avverso la decisione del G.S.T. con la prescritta indicazione dei motivi. P.Q.M., **la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa a carico della società reclamante.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella.

Reclamo della società ASD ALFATERNA – Gara: Alfaterna / Castel San Giorgio Calcio del 28.09.2019: Campionato Eccellenza.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letta la richiesta della società reclamante finalizzata ad ottenere copia degli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; rilevato che la predetta società, pur avendo ricevuto copia dei citati atti e pur avendo preannunziato reclamo, non ha successivamente provveduto a formalizzare il reclamo stesso avverso la decisione del G.S.T. con la prescritta indicazione dei motivi. P.Q.M., **la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa a carico della società reclamante.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella.

Reclamo della società CENTRO SORICO SALERNO – Gara: Centro Storico Salerno / Sanseverinese del 2.11.2019 – Campionato Promozione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letta la richiesta della società reclamante finalizzata ad ottenere copia degli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; rilevato che la predetta società, pur avendo ricevuto copia dei citati atti e pur avendo preannunziato reclamo, non ha successivamente provveduto a formalizzare il reclamo stesso avverso la decisione del G.S.T. con la prescritta indicazione dei motivi. P.Q.M., **la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa a carico della società reclamante.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 2 dicembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**